

BGer 1C 398/2014 vom 10. September 2014

Bundesgericht, 2014-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_398_2014

FR: TF 1C 398/2014 du 10 septembre 2014

IT: TF 1C 398/2014 del 10 settembre 2014

Regeste

licenza edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

E. 1.2

Presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1 pag. 411). La legittimazione del ricorrente è pacifica.

E. 1.3

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309, 229 consid. 2.2 pag. 232). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (divieto dell'arbitrio, principio di proporzionalità e della buona fede) il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , esamina le censure sollevate soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176).

E. 2.1

L'atto di ricorso in esame, che non si confronta se non in maniera del tutto generica con le argomentazioni addotte nel giudizio impugnato, disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.

E. 2.2

I giudici cantonali hanno infatti ricordato, in particolare, che gli edifici e impianti che servono alla coltivazione dipendente dal suolo sono considerati conformi alla zona agricola unicamente se soddisfano i requisiti previsti dall' art. 34 cpv. 4 OPT (RS 700.1). Hanno poi rilevato che secondo l' art. 34 cpv. 5 OPT (norma con la quale il Consiglio di Stato non si è confrontato), gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. Dopo aver illustrato la relativa prassi e la dottrina, la Corte cantonale, esaminati i vari elementi del caso di specie, ha ritenuto che l'attività agricola prevista dal ricorrente non è finalizzata al conseguimento di un reddito, né

l'impresa è prevista a lungo termine, come imposto dall'art. 34 cpv. 4 lett. c OPT. Ne ha concluso che il vigneto litigioso rientra interamente nella nozione di coltivazione esercitata a titolo ricreativo e pertanto non è conforme alla zona agricola.

E. 2.3

Il ricorrente né sostiene e tanto meno dimostra che non si sarebbe in presenza di un'attività esercitata a titolo ricreativo e quindi manifestamente non conforme alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT). Egli neppure si confronta con la giurisprudenza (oltre alle numerose decisioni citate vedi anche sentenza 1A.104/2002 del 20 settembre 2002 consid. 2 e 3) e la dottrina sulle quali si fonda l'impugnato giudizio, limitandosi semplicemente a rilevare che la Corte cantonale avrebbe applicato l' art. 34 cpv. 4 e 5 OPT in maniera " pedissequa, acritica ed automatica ", senza neppure tentare di spiegare perché detta applicazione violerebbe il diritto federale. Al riguardo egli adduce, peraltro in maniera generica, che la ratio legis dell' art. 34 OPT sarebbe di vietare l'edificazione di edifici e opere rilevanti, che in caso di interruzione dell'attività agricola, rimarrebbero quali costruzioni ingombranti, ciò che non sarebbe il caso per i pali di sostegno con tiraggio dei filari. L'assunto manifestamente non regge, ritenuto che decisivo non è il quesito delle dimensioni dell'opera litigiosa, bensì l'accertamento che in concreto l'attività agricola è esercitata soltanto a titolo ricreativo. La circostanza che il fondo in questione in passato sia stato e sia tuttora terrazzato, è pertanto del tutto influente ai fini del giudizio.

E. 2.4

La Corte cantonale ha poi stabilito che, in deroga al principio della conformità di zona, nella fattispecie non può entrare in linea di conto neppure il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l' art. 24 LPT . Il ricorrente non critica del tutto questa argomentazione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

E. 3

Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.